

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 1713/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità 1
- * Regolamento (CE) n. 1714/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità 10
- * Regolamento (CE) n. 1715/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità 19
- * Regolamento (CE) n. 1716/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, relativo alle conseguenze, in talune regioni della Spagna, del superamento della superficie di base per la campagna 1995/1996 28
- * Regolamento (CE) n. 1717/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che abroga alcuni regolamenti nel settore dei cereali 29
- * Regolamento (CE) n. 1718/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità di concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 31

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1719/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che fissa i coefficienti di riduzione dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio nel corso della campagna 1997/1998 in talune regioni della Comunità	32
* Regolamento (CE) n. 1720/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità	33
* Regolamento (CE) n. 1721/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti	37
Regolamento (CE) n. 1722/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	45
Regolamento (CE) n. 1723/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	47
Regolamento (CE) n. 1724/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97	49
* Regolamento (CE) n. 1725/97 della Commissione, del 2 settembre 1997, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	50
Regolamento (CE) n. 1726/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	56
Regolamento (CE) n. 1727/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	59
Regolamento (CE) n. 1728/97 della Commissione, del 3 settembre 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	61

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Convenzioni firmate tra gli Stati membri

Informazione concernente la Convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990

63

Consiglio

97/602/CE:

* Decisione del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione	64
---	----

Comitato misto SEE

- * Decisione del Comitato misto SEE n. 21/97, del 2 maggio 1997, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 67
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 22/97, del 30 aprile 1997, che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE 69
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 23/97, del 30 aprile 1997, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE 70
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 24/97, del 6 maggio 1997, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE 72
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 25/97, del 30 aprile 1997, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE 74
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 26/97, del 30 aprile 1997, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE 75
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 27/97, del 30 aprile 1997, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE 76
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 28/97, del 30 aprile 1997, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE 77
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 29/97, del 12 giugno 1997, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 78
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 30/97, del 12 giugno 1997, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 79
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 31/97, del 12 giugno 1997, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 80
- * Decisione del Comitato misto SEE n. 32/97, del 12 giugno 1997, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 81

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni (GU L 150 del 7. 6. 1997) 82

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1713/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Laos;

considerando che gli articoli 67 e seguenti del precitato regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo del Laos ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche e complementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che in particolare l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Laos, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate in tale paese nell'ambito della presente deroga siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che l'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità del Laos;

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale (sezione dell'origine),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 67 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Laos utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari del Laos secondo le modalità menzionate in appresso.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

2. Per l'applicazione del 1° paragrafo sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE⁽¹⁾.

3. Le competenti autorità del Laos s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dal Laos nella Comunità nel periodo che va dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo il beneficio delle disposizioni del presente regolamento e se la domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se esse sono superiori al saldo disponibile del volume in

questione. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti volumi fino a quando lo consente il saldo degli stessi.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità del Laos, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1713/97»

con l'indicazione del numero del presente regolamento.

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Laos. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8001	4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, «T-shirts», magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini, a maglia	2 130 748 pezzi
09.8002	5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, «pullover», (con o senza maniche), «twinsets», giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati o cuciti); giacche a vento e giubotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	1 094 326 pezzi
09.8003	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2 594 821 pezzi
09.8004	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	199 378 pezzi
09.8005	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	254 998 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8006	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 100 paia
09.8007	12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia
09.8008	13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e «slip» per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	10 208 pezzi
09.8009	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	40 853 pezzi
09.8010	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	48 091 pezzi
09.8011	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	85 532 pezzi
09.8012	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	18 998 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8013	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutante, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	4,4 tonnellate
09.8014	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	815 296 pezzi
09.8015	24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	Camice da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo o per ragazzo Camice da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza	53 730 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8016	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	42 919 pezzi
09.8017	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	22 542 pezzi
09.8018	28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	313 247 pezzi
09.8019	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17 794 pezzi
09.8020	31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 100 pezzi
09.8021	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	44 tonnellate
09.8022	69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o per ragazza	1 100 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8023	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	8 620 pezzi
09.8024	73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive («trainings»), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	67 810 pezzi
09.8025	74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi ed insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	11 366 pezzi
09.8026	75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi ed insiemi a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 100 pezzi
09.8027	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	6,6 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8028	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	111,1 tonnellate
09.8029	83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	7,7 tonnellate
09.8030	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8031	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8032	156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e «pullover», a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o per ragazza	1,1 tonnellata

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8033	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	1,1 tonnellata
09.8034	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Sciali, sciarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	1,1 tonnellata
09.8035	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	1,1 tonnellata

REGOLAMENTO (CE) N. 1714/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia;

considerando che gli articoli 67 e seguenti del precitato regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo della Cambogia ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche e complementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che in particolare l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle capacità di esportazione

di tale paese e dei flussi commerciali esistenti può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate in tale paese nell'ambito della presente deroga siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che l'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità della Cambogia;

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale (sezione dell'origine),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 67 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari della Cambogia secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del 1° paragrafo sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.

3. Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dalla Cambogia nella Comunità nel periodo che va dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo il beneficio delle disposizioni del presente regolamento e se la domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se esse sono superiori al saldo disponibile del volume in

questione. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti volumi fino a quando lo consente il saldo degli stessi.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità della Cambogia, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1714/97»

con l'indicazione del numero del presente regolamento.

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dalla Cambogia. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiario delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8050	4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, «T-shirts», magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini, a maglia	2 543 971 pezzi
09.8051	5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, «pullover», (con o senza maniche), «twinsets», giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati o cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	1 259 190 pezzi
09.8052	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	703 954 pezzi
09.8053	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	546 108 pezzi
09.8054	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	481 307 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8055	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 100 paia
09.8056	12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia
09.8057	13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e «slip» per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 936 pezzi
09.8058	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	19 177 pezzi
09.8059	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	124 727 pezzi
09.8060	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4 202 pezzi
09.8061	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	19 274 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8062	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	<p>Canottiere, mutante, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia</p> <p>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia</p>	29,7 tonnellate
09.8063	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	<p>«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p>	409 755 pezzi
09.8064	24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	<p>Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo o per ragazzo</p> <p>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza</p>	30 833 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8065	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	11 767 pezzi
09.8066	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	13 270 pezzi
09.8067	28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	267 951 pezzi
09.8068	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	6 064 pezzi
09.8069	31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	21 865 pezzi
09.8070	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	12,1 tonnellate
09.8071	69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o per ragazza	2 464 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8072	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 100 pezzi
09.8073	73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive («trainings»), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	96 551 pezzi
09.8074	74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi ed insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	14 916 pezzi
09.8075	75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi ed insiemi a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 100 pezzi
09.8076	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	9,9 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (I.1-31.12)
09.8077	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	80,3 tonnellate
09.8078	83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	18,7 tonnellate
09.8079	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8080	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8081	156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e «pullover», a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o per ragazza	1,1 tonnellata

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8082	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	6,6 tonnellate
09.8083	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	6,6 tonnellate
09.8084	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	1,1 tonnellata

REGOLAMENTO (CE) N. 1715/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Nepal;

considerando che gli articoli 67 e seguenti del precitato regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo del Nepal ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche e complementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che in particolare l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Nepal, delle capacità di esportazione di

tale paese e dei flussi commerciali esistenti può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate in tale paese nell'ambito della presente deroga siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che l'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità del Nepal;

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale (sezione dell'origine),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 67 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Nepal utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari del Nepal secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del 1° paragrafo sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.

3. Le competenti autorità del Nepal s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dal Nepal nella Comunità nel periodo che va dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo il beneficio delle disposizioni del presente regolamento e se la domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se esse sono superiori al saldo disponibile del volume in

questione. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti volumi fino a quando lo consente il saldo degli stessi.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità del Nepal, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1715/97»

con l'indicazione del numero del presente regolamento.

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Nepal. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8101	4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, «T-shirts», magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciolo ed articoli affini, a maglia	684 602 pezzi
09.8102	5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, «pullover», (con o senza maniche), «twinsets», giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati o cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	235 793 pezzi
09.8103	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	140 258 pezzi
09.8104	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	208 742 pezzi
09.8105	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	177 688 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8106	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	23 229 paia
09.8107	12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	19 312 paia
09.8108	13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e «slip» per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 100 pezzi
09.8109	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	10 805 pezzi
09.8110	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	61 631 pezzi
09.8111	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3 735 pezzi
09.8112	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	36 864 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8113	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	<p>Canottiere, mutante, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia</p> <p>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia</p>	35,2 tonnellate
09.8114	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	22 766 pezzi
09.8115	24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	<p>Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo o per ragazzo</p> <p>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza</p>	70 512 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8116	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	281 140 pezzi
09.8117	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	34 716 pezzi
09.8118	28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	56 206 pezzi
09.8119	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	14 565 pezzi
09.8120	31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 100 pezzi
09.8121	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	3,3 tonnellate
09.8122	69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o per ragazza	1 100 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8123	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 100 pezzi
09.8124	73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive («trainings»), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	1 100 pezzi
09.8125	74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi ed insieme, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	5 517 pezzi
09.8126	75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi ed insieme a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	3 456 pezzi
09.8127	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	1,1 tonnellata

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8128	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	37,4 tonnellate
09.8129	83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	39,6 tonnellate
09.8130	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8131	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8132	156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e «pullover», a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o per ragazza	2,2 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8133	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	2,2 tonnellate
09.8134	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	2,2 tonnellate
09.8135	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	1,1 tonnellata

REGOLAMENTO (CE) N. 1716/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1997****relativo alle conseguenze, in talune regioni della Spagna, del superamento della superficie di base per la campagna 1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, qualora in una regione si verificano condizioni climatiche eccezionali tali da far scendere le rese dei seminativi ad un livello molto inferiore alla media e da provocare un superamento della superficie di base regionale, i produttori di questa regione possono essere esentati dalle sanzioni previste in caso di superamento della superficie di base;

considerando che la siccità che ha colpito per vari mesi la Spagna nel 1995 ha comportato una grave riduzione delle rese in alcune regioni; che tale siccità costituisce un motivo tale da giustificare l'esenzione totale dalla riduzione della superficie ammissibile nelle regioni della Spagna nelle quali si è verificato un superamento della superficie di base;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coltivatori di seminativi stabiliti nelle regioni dette «Secano» delle Comunità autonome di Aragona, Castiglia e Leon e delle Province Basche, nonché delle regioni dette «Regadío» di tutto il territorio nazionale spagnolo sono esentate, per la campagna 1995/1996, dalla riduzione della superficie ammissibile a causa del superamento della superficie di base prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1717/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997
che abroga alcuni regolamenti nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 3,
considerando che vari regolamenti nel settore dei seminativi sono divenuti senza oggetto, in seguito soprattutto alle modifiche della normativa di base o all'abrogazione di quest'ultima, alla realizzazione di azioni regolamentate per le quali tali atti erano stati istituiti, all'adozione di nuovi accordi internazionali tra la Comunità e i suoi partner commerciali nonché a importanti cambiamenti verificatisi sul mercato; che è opportuno, per motivi di chiarezza, di

sicurezza giuridica e di semplificazione della normativa, abrogare formalmente tali atti legislativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti che figurano in allegato sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

ALLEGATO

Regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile (GU L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (GU L 203 del 31. 7. 1984, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 476/79 della Commissione, del 9 marzo 1979, che reca modalità di applicazione delle sovvenzioni per le consegne di cereali foraggeri all'Italia e abroga il regolamento (CEE) n. 446/69 (GU L 59 del 10. 3. 1979, pag. 19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1592/81 (GU L 158 del 16. 6. 1981, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 1787/79 della Commissione, del 10 agosto 1979, che stabilisce le condizioni per la maggiorazione dell'elemento mobile del prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 203 dell'11. 8. 1979, pag. 52).

Regolamento (CEE) n. 1821/81 della Commissione, del 2 luglio 1981, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione (GU L 182 del 3. 7. 1981, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 2989/83 della Commissione, del 25 ottobre 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione della restituzione particolare all'esportazione di farina di frumento tenero verso l'Egitto (GU L 294 del 26. 10. 1983, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2232/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore dei cereali (GU L 206 del 28. 7. 1987, pag. 16).

Regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione, del 19 giugno 1989, recante modalità d'applicazione del regime dell'aiuto alla produzione di frumento duro (GU L 171 del 20. 6. 1989, pag. 31), modificato dal regolamento (CEE) n. 920/90 (GU L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 1048/92 della Commissione, del 28 aprile 1992, relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00 (GU L 111 del 29. 4. 1992, pag. 6).

Regolamento (CEE) n. 1795/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento duro detenute dell'organismo d'intervento italiano ai fini della loro trasformazione in alcuni Stati membri (GU L 163 del 6. 7. 1993, pag. 26), modificato dal regolamento (CEE) n. 1923/93 (GU L 172 del 17. 7. 1993, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3422/93 della Commissione, del 14 dicembre 1993, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali (GU L 312 del 15. 12. 1993, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1718/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità di concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori di cereali e di piante oleaginose e proteiche sono tenuti a portare a termine la semina entro il 15 maggio; che in certi casi le semine possono essere rinviate oltre la data del 15 maggio a causa delle condizioni climatiche; che è necessario prolungare il periodo di semina per talune colture e talune regioni; che il rinvio dei termini di semina non

devono tuttavia compromettere l'efficacia del regime di sostegno né quella del sistema di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/97⁽⁶⁾ ha definito le regioni suddette; che l'esperienza ha dimostrato che, per quanto riguarda la Finlandia, è opportuno modificare in parte l'elenco delle regioni figurante nell'allegato IX del regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

- 1) La parte «Finlandia» della tabella 1 è soppressa.
- 2) Le parti «Finlandia» della tabella 2 sono sostituite dalla parte seguente:

Colture	Stato membro	Regione
«Cereali, oleaginose, proteaginose, semi di lino	Finlandia	Tutto il territorio»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
⁽⁶⁾ GU L 121 del 13. 5. 1997, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1719/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997

che fissa i coefficienti di riduzione dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio nel corso della campagna 1997/1998 in talune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che per evitare che piani complessi di regionalizzazione comportino rese reali che superano sensibilmente le rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adattamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, in proporzione al superamento della resa media storica desunta dai piani di regionalizzazione del 1993;

considerando che la procedura da seguire per la constatazione di tali superamenti è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzato per il calcolo dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) 769/96 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione di tale metodo comporta la fissazione dei coefficienti indicati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti compensativi per la campagna 1997/1998 si applica il coefficiente di 0,994 per la Francia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1720/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/97⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 e segnatamente i requisiti minimi di produzione, di qualità e di controllo dei prodotti che formano oggetto delle azioni di promozione e di commercializzazione; che in base all'esperienza dei programmi già realizzati, è opportuno adeguare in parte i suddetti requisiti minimi, per renderli meno rigidi; che occorre in particolare ampliare le categorie di carni che possono beneficiare di azioni di promozione e rendere più flessibili i requisiti concernenti i periodi di frollatura; che è altresì necessario tener conto degli auspici dei consumatori precisando in particolare le disposizioni relative al benessere degli animali, al controllo dei residui e all'etichettatura; che, date le numerose modifiche, occorre sostituire l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1318/93;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, occorre prevedere che gli Stati membri adottino sanzioni adeguate per le irregolarità constatate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1318/93 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le competenti autorità nazionali stabiliscono un sistema di sanzioni sufficientemente dissuasivo compresa, se necessario, la sospensione temporanea o definitiva della partecipazione ai programmi di promozione. Essi informano immediatamente la Commissione del sistema di sanzioni previsto».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle domande di contributo finanziario della Comunità presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.

⁽³⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODUZIONE, DI QUALITÀ E DI CONTROLLO

1. ALLEVAMENTO

1.1. Origine

1.1.1. Salvo per i vitelli da macello, razze diverse da quelle di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽¹⁾ ed i primi incroci con una di queste razze.

1.1.2. Sono ammessi esclusivamente gli allevatori per i quali una parte della produzione è o sarà regolarmente destinata alla promozione.

1.2. Alimentazione

1.2.1. Per i bovini, diversi dai vitelli, gli alimenti devono essere esenti da farine di carne, d'ossa o di pesce, e l'apporto proteico assicurato esclusivamente da proteine vegetali.

1.2.2. Per i vitelli, la razione alimentare liquida deve contenere almeno il 60 % di prodotti di origine latteica e, per il resto, l'alimentazione deve essere esente da farina di carne, d'ossa o di pesce.

1.3. Sorveglianza sanitaria

1.3.1. Controlli supplementari nel quadro della regolare sorveglianza veterinaria dell'allevamento; in caso di necessità, possibilità di pronto intervento da parte di un medico veterinario.

1.3.2. Registrazione obbligatoria dei trattamenti terapeutici; a questo scopo, ogni stalla deve disporre di un registro nel quale vengono annotati i farmaci prescritti dal veterinario, la data di somministrazione e la quantità somministrata a ciascun bovino trattato.

1.3.3. Non sono ammessi ai programmi di promozione gli animali ai quali siano stati somministrati, anche soltanto a fini terapeutici, prodotti contenenti beta-agonisti.

1.3.4. Gli animali che hanno subito un trattamento a base di antibiotici o di antiparassitari possono essere ammessi ai programmi di promozione a condizione che si tratti di un trattamento curativo e non preventivo e che sia stato prescritto da un veterinario; sarà data la preferenza ai farmaci senza tempi di sospensione. Tuttavia, un trattamento preventivo può essere prescritto dal veterinario per i quindici giorni successivi alla fase di raggruppamento degli animali.

1.3.5. In caso di non rispetto delle disposizioni precitate, esclusione definitiva del produttore dal beneficio dell'azione promozionale.

1.4. Residui

1.4.1. Controlli supplementari per le sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio⁽²⁾, con prelievo di campioni da analizzare:

- presso l'allevamento, sugli animali, il cibo;
- presso il macello, sulle carcasse e le interiora.

1.4.2. Il numero dei campioni prelevati e la frequenza del campionamento devono essere, a giudizio dell'autorità competente, sufficientemente rappresentativi della produzione complessivamente destinata ai programmi di promozione.

1.4.3. Il campionamento in stalla dev'essere effettuato con sufficiente anticipo da permettere agli interessati di conoscere i risultati delle analisi prima della commercializzazione dei prodotti. Per quanto riguarda le carcasse e le interiora, i campioni devono essere prelevati sulla catena di macellazione.

1.5. Benessere

1.5.1. Per i bovini, diversi dai vitelli, applicazione delle norme nazionali, internazionali ed eventualmente comunitarie. In particolare, durante la stabulazione, gli animali devono:

- disporre di sufficiente spazio e luce naturale, in locali ben aerati e privi di correnti d'aria;
- rimanere raggruppati e non essere separati dalla mandria se non in caso di malattia;
- essere liberi nei movimenti e poter accedere in qualsiasi momento al foraggio e all'acqua.

Inoltre, le stalle devono essere munite di lettiera o di un'area di riposo adeguata ed essere pulite regolarmente.

⁽¹⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

- 1.5.2. Per i vitelli, applicazione delle norme nazionali e comunitarie. In particolare:
- durante la stabulazione, gli animali devono disporre di sufficiente spazio e luce naturale, in locali ben aerati e privi di correnti d'aria;
 - tutti gli allevamenti che partecipano ai programmi presentati dal 1999 in poi sono tenuti a rispettare la totalità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 91/629/CEE del Consiglio⁽¹⁾, nonostante il disposto dell'ultimo comma.

2. TRASPORTO

- 2.1. Saranno prese le debite disposizioni per evitare ogni tipo di stress durante il trasporto degli animali verso il macello e durante la loro permanenza presso il macello. Sarà fissata a questo scopo dall'organizzazione che propone il programma, una durata massima di trasporto, oltre la quale sarà necessario un congruo periodo di riposo prima della macellazione.
- 2.2. Il trasporto dev'essere effettuato con automezzi puliti e rispondenti ai requisiti della normativa comunitaria, dotati in particolare di un piano inclinato non sdruciolevole e con pendenza moderata per il carico e lo scarico degli animali.
- 2.3. Ai fini del trasporto, gli animali devono essere asciutti e sufficientemente puliti; inoltre essi non devono essere condotti con l'uso ingiustificato della forza o con l'impiego di apparecchi a scarica elettrica.

3. MACELLAZIONE

3.1. Prodotto

Carni fresche.

3.2. Macelli

Esclusione dei macelli che non beneficiano del timbro o marchio comunitario definitivo.

3.3. Igiene

- 3.3.1. Non sono ammessi ai programmi di promozione gli animali presentati in condizioni di pulizia insufficienti, segnatamente a livello delle zampe posteriori, della coda e della regione anale.
- 3.3.2. Le carcasse non possono presentare segni visibili di lordura fecale; l'eventuale decontaminazione può essere effettuata soltanto mediante rifilatura delle parti contaminate e non con il semplice lavaggio della carcassa.

3.4. Refrigerazione

Eccetto per i vitelli, applicazione delle tecniche di refrigerazione che mantengono la carne tenera, come la refrigerazione lenta o, se questa non è possibile, la refrigerazione rapida con stimolazione elettrica.

3.5. Classi di carcasse

3.5.1. Tipi di carcasse

- vitelli da macello di età non superiore a 6 mesi ai sensi della direttiva 91/629/CEE;
- bovini aventi un peso carcassa compreso tra i 140 e 200 kg;
- giovani bovini (classe A ai sensi del regolamento [(CEE) n. 1208/81 del Consiglio⁽²⁾] di età non superiore a 24 mesi;
- manzi [classe C ai sensi del regolamento (CEE) n. 1208/81];
- bovine che hanno già partorito, di età inferiore a 48 mesi [classe D ai sensi del regolamento (CEE) n. 1208/81]; l'autorità competente può tuttavia concedere una deroga fino a 72 mesi, a condizione che la frollatura sia prolungata ad almeno 9 giorni;
- altre bovine [classe E ai sensi del regolamento (CEE) n. 1208/81].

3.5.2. Peso

Per i vitelli da macello, il peso carcassa — inclusi tutti gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale — è limitato ad un massimo di 140 kg.

3.5.3. pH

Eccetto per i vitelli, il pH dev'essere misurato sulla carcassa non più tardi di 24 ore dopo la macellazione e dev'essere inferiore a 6.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

4. COMMERCIALIZZAZIONE

4.1. Frollatura

Eccetto per i vitelli, è richiesta una frollatura di almeno 7 giorni tra la macellazione e la commercializzazione al dettaglio, di cui 60 ore dopo la macellazione presso lo stabilimento in cui è avvenuta la macellazione.

L'autorità competente può ammettere deroghe al tempo minimo di frollatura per i pezzi non destinati ad essere cotti ai ferri o arrosto. In tal caso, l'etichetta dovrà recare un'apposita avvertenza.

4.2. Sorveglianza e controllo

Sorveglianza dei prodotti nelle fasi di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio per rilevare eventuali deterioramenti delle carni in seguito a condizioni di trasporto e di conservazione inadeguate.

4.3. Etichettatura

Per le carni pre-imballate, indicazione obbligatoria:

- del numero distintivo di cui al punto 5.2;
- della data di macellazione per il grossista, o della data a partire dalla quale la carne può essere messa in vendita;
- della denominazione del pezzo da cui proviene il taglio;
- della data di scadenza, per il consumatore.

5. POSSIBILITÀ DI RISALIRE ALL'ORIGINE DELLE CARNI

- 5.1. Identificazione individuale degli animali secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 820/97 del Consiglio⁽¹⁾; il numero di matricola corrispondente dev'essere riportato sulla carcassa fino al punto di vendita al dettaglio.
- 5.2. Ogni taglio di carne deve recare un numero distintivo che permetta di risalire al contrassegno individuale dell'animale o del gruppo (un lotto di animali aventi caratteristiche qualitative simili) da cui proviene la carne.
- 5.3. Il procedimento dev'essere controllato con un metodo idoneo, al fine di poter garantire l'identità tra il prodotto commercializzato e l'animale o gruppo da cui è stato ottenuto.

6. DISPOSIZIONI COMUNI

6.1. Metodologia

Le modalità metodologiche dell'allevamento, della macellazione e della trasformazione devono essere chiaramente definite in anticipo, in modo da renderne possibile la normalizzazione, a garanzia di una qualità stabile.

6.2. Criteri supplementari

Ulteriori condizioni qualitative possono essere imposte dall'autorità competente e/o dall'organizzazione proponente in considerazione della specificità del mercato e del modo in cui i consumatori percepiscono la qualità.»

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1721/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

**recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81, che stabilisce
la classificazione delle varietà di viti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1914/96⁽⁴⁾, conformemente al regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁶⁾;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino è stata riconosciuta soddisfacente, previo esame a norma del regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2462/93⁽⁸⁾, per talune unità amministrative di alcuni Stati membri; che è opportuno, per queste stesse unità amministrative, classificare le varietà di viti per uva da vino nella classe delle varietà di viti provvisoriamente autorizzate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino e per uva da tavola che figurano da almeno cinque anni nella classe delle varietà provvisoriamente autorizzate per alcune unità amministrative greche, francesi e italiane è stata riconosciuta soddi-

sfacente; che è quindi opportuno classificare definitivamente tali varietà di viti autorizzate e raccomandate per le medesime unità amministrative, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino e uva da tavola inserendo tra le varietà autorizzate e raccomandate per alcune unità amministrative tedesche, greche, francesi, spagnole e italiane, determinate varietà che sono iscritte da almeno cinque anni nella classificazione per una unità amministrativa immediatamente adiacente e che soddisfano quindi la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno introdurre tre nuove unità amministrative in Italia; che occorre effettuare alcune rettifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 4. 10. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 248 dell'1. 11. 1972, pag. 53.

⁽⁸⁾ GU L 226 del 7. 9. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue:

- I. Al titolo I, sottotitolo I, il punto «II. GERMANIA» è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
 2. Regierungsbezirk Trier:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Domina N, Kernling B.
 3. Regierungsbezirk Koblenz:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Kernling B.
 4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Kernling B.
 7. Regierungsbezirk Karlsruhe. Questo punto è sostituito dal testo seguente:
 - a) Varietà di viti raccomandate:

Auxerrois B, Weißer Burgunder B⁽¹⁾, Dornfelder N, Dunkelfelder N, Ehrenfelser B⁽¹⁾, Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N⁽¹⁾, Heroldrebe N⁽¹⁾, Kerner B, Blauer Limberger N⁽²⁾, Müllerrebe N⁽²⁾, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Roter Muskateller R, Muskat-Ottonel B, Muskat-Trollinger N⁽¹⁾, Blauer Portugieser N⁽²⁾, Regent N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Saint-Laurent N⁽²⁾, Scheurebe B, Blauer Silvaner N⁽¹⁾, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R, Blauer Trollinger N⁽²⁾, Blauer Zweigelt N⁽¹⁾.
 - b) Varietà di viti autorizzate:

Chardonnay B^(*), Perle Rs⁽¹⁾.
 8. Regierungsbezirk Freiburg. Questo punto è sostituito dal testo seguente:
 - a) Varietà di viti raccomandate:

Auxerrois B, Bacchus B⁽³⁾, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Dunkelfelder N, Freisamer B⁽⁴⁾, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Kerner B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Roter Muskateller R⁽⁴⁾, Muskat-Ottonel B⁽⁴⁾, Nobling B⁽⁴⁾, Regent N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R.
 - b) Varietà di viti autorizzate:

Chardonnay B^(*), Deckrot N.
 9. Regierungsbezirk Stuttgart. Questo punto è sostituito dal testo seguente:
 - a) Varietà di viti raccomandate:

Auxerrois B, Bacchus B⁽⁵⁾, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Dunkelfelder N⁽⁵⁾, Ehrenfelser B⁽⁶⁾, Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R⁽⁶⁾, Weißer Gutedel B⁽⁶⁾, Helfensteiner N⁽⁶⁾, Heroldrebe N⁽⁶⁾, Kerner B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B⁽⁶⁾, Roter Muskateller R⁽⁶⁾, Muskat-Ottonel B, Muskat-Trollinger N⁽⁶⁾, Blauer Portugieser N, Regent N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Silvaner N⁽⁶⁾, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Tauberschwartz N⁽⁵⁾, Roter Traminer R, Blauer Trollinger N⁽⁶⁾, Blauer Zweigelt N⁽⁶⁾.
 - b) Varietà di viti autorizzate:

Chardonnay B^(*), Perle Rs

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1997 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2389/89.

10. Regierungsbezirk Tübingen. Questo punto è sostituito dal testo seguente:
- a) Varietà di viti raccomandate:
- Auxerrois B⁽¹⁷⁾, Bacchus B⁽¹⁷⁾, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Dunkelfelder N⁽¹⁷⁾, Blauer Frühburgunder N⁽¹⁸⁾, Gerwurztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N⁽¹⁸⁾, Heroldrebe N⁽¹⁸⁾, Kerner B, Blauer Limberger N⁽¹⁸⁾, Müllerrebe N⁽¹⁸⁾, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N⁽¹⁸⁾, Regent N, Weißer Riesling B⁽¹⁷⁾, Ruländer G, Scheurebe B⁽¹⁷⁾, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R, Blauer Zweigelt N⁽¹⁸⁾.
- b) Varietà di viti autorizzate:
- Chardonnay B^(*), Deckrot N⁽¹⁷⁾.
18. Land Sachsen:
- alla classe di varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Bacchus B, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Weißer Elbling B, Roter Elbling R, Gewurztraminer Rs, Weißer Gutedel B, Roter Gutedel R, Kerner B, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Spätburgunder N.
- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: André N, Domina N, Dunkelfelder N, Goldriesling B, Grüner Silvaner B, Huxelrebe B, Kanzler B, Kernling G, Blauer Limberger N, Morio Muskat B, Müllerrebe N, Perle von Zala B, Saint-Laurent N, Traminer Rs, Trollinger N, Veltliner B, Welschriesling B, Blauer Zweigelt N, e devono essere soppresse le varietà: Bacchus B, Weißer Burgunder B, Dornfelder N, Weißer Elbling B, Roter Elbling R, Gewurztraminer Rs, Weißer Gutedel B, Roter Gutedel R, Kerner B, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Spätburgunder N.
- II. Al titolo I, sottotitolo I, il punto «III. GRECIA» è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
2. Rodopis (Ροδόπης):
- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Chardonnay B^(*), Sauvignon blanc B^(*).
17. Ioanninon (Ιωαννίνων):
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Cabernet Franc N
24. Larissis (Λαρίσης):
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Limniona N (Λημνιώνα)
39. Lakonias (Λακωνίας):
- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Glykerithra B (Γλυκέρηθρα), Thrapsa N (Θράψα)
47. Samou (Σάμου):
- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Mandilaria N⁽⁶⁴⁾ (Μαντηλαριά), Begleri N⁽⁶⁴⁾ (Μπεγλέρι)
- III. Al titolo I, sottotitolo I, il punto «IV. FRANCIA» è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
4. Dipartimento delle Alpes de Haute-Provence:
- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Gamay N, Marselan N, Vermentino B, Viognier B
- alla classe delle varietà autorizzate sono soppresse le varietà: Marselan N^(*), Viognier B^(*).
6. Dipartimento delle Alpes Maritimes:
- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
- alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N.

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1997 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

7. Dipartimento dell'Ardèche:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Chatus N, Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono soppresse le varietà: Chatus N (*), Marselan N (*).
9. Dipartimento dell'Ariège:
 - alla classe delle varietà raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
 - alla classe delle varietà Varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
11. Dipartimento dell'Aude:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Gros Manseng B, Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà: Gros Manseng B (*), Marselan N (*).
12. Dipartimento dell'Aveyron:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
16. Dipartimento della Charente:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
17. Dipartimento della Charente Maritime:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
20. Dipartimento della Haute Corse e della Corse du Sud:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Aubun N, Biancu Gentile B, Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Muresconu N, e sono soppresse le varietà: Murescola N (*), Biancu Gentile B (*), Marselan N (*).
24. Dipartimento della Dordogne:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
26. Dipartimento della Drôme:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
30. Dipartimento del Gard:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
31. Dipartimento della Haute Garonne:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Chenin B, Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
32. Dipartimento del Gers:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
33. Dipartimento della Gironde:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
34. Dipartimento dell'Hérault:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Chenin B, Marselan N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1997 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

40. Dipartimento delle Landes:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
42. Dipartimento della Loire:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Roussanne B.
47. Dipartimento del Lot et Garonne:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Folignan B (*).
48. Dipartimento della Lozère:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
66. Dipartimento dei Pyrénées Orientales:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
81. Dipartimento del Tarn:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Chenin B, Colombard B, Marselan N.
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
82. Dipartimento del Tarn et Garonne:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Chenin B.
83. Dipartimento del Var:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
84. Dipartimento del Vaucluse:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Marselan N.
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Marselan N (*).
85. Dipartimento della Vendée:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà: Merlot N.
- IV. Al titolo I, sottotitolo I, il punto «V. ITALIA» è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
14. Provincia di Como:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Verdesse B.
36. Provincia di Forlì:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Bombino bianco B.
37. Provincia di Modena:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Chardonnay B.
38. Provincia di Parma:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Chardonnay B.
40. Provincia di Ravenna:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Bombino bianco B.

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1997 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

42. Provincia di Rimini:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Bombino bianco B.
43. Provincia di Arezzo:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Moscato bianco B, Müller-Thurgau B, Traminer aromatico Rs, Riesling B, Riesling italico B, Vermentino B.
45. Provincia di Livorno:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Moscato bianco B.
- 50 bis. Provincia di Prato:
a) Varietà di viti raccomandate:
Cabernet sauvignon N, Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Chardonnay B, Colorino N, Malvasia bianca lunga B, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.
b) Varietà di viti raccomandate:
Cabernet franc N, Cilieggiolo N, Gamay N, Malvasia nera di Brindisi N, Mammolo N, Merlot N, Müller-Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling B, Riesling italico B, Sauvignon B, Syrah N, Traminer aromatico Rs, Vermentino B, Vernaccia di San Gimignano B.
51. Provincia di Ancona:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Merlot N.
53. Provincia di Macerata:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Cabernet sauvignon N, Sauvignon B.
72. Provincia di Bari:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà: Greco di Tufo B (**).
74. Provincia di Foggia:
— alla classe delle varietà di viti raccomandate, anziché «Greco di Tufo B» leggasi «Greco B».
79. Provincia di Catanzaro:
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Aglianico N (*).
- 81 bis. Provincia di Crotona:
a) Varietà di viti raccomandate:
Gaglioppo N, Greco bianco B, Greco nero N, Magliocco canino N, Malvasia bianca B, Marsigliana nera N, Nocera N, Trebbiano toscano B.
b) Varietà di viti autorizzate:
Barbera N, Malvasia nera di Brindisi N, Moscato bianco B, Nerello cappuccio N, Prunesta N, Sangiovese N, Aglianico N (*), Cabernet franc N (*), Cabernet sauvignon N (*), Chardonnay B (*), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (*), Merlot N (*), Nerello mascalese N (*), Pecorello B (*), Pinot bianco B (*), Riesling italico B (*), Sauvignon B (*), Semillon B (*), Traminer aromatico Rs (*).
- 81 ter. Provincia di Vibo Valentia:
a) Varietà di viti raccomandate:
Gaglioppo N, Greco bianco B, Greco nero N, Magliocco canino N, Malvasia bianca B, Marsigliana nera N, Nocera N, Trebbiano toscano B.
b) Varietà di viti autorizzate:
Barbera N, Malvasia nera di Brindisi N, Moscato bianco B, Nerello cappuccio N, Prunesta N, Aglianico N (*), Cabernet franc N (*), Cabernet sauvignon N (*), Chardonnay B (*), Incrocio Manzoni 6.0.13 B (*), Merlot N (*), Nerello mascalese N (*), Pinot bianco B (*), Riesling italico B (*), Sauvignon B (*), Semillon B (*), Traminer aromatico Rs (*).

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1997 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

- V. Al titolo I, sottotitolo I, il punto «IX. SPAGNA» è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
1. Comunidad Autónoma de Galicia:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Pedral, Dozal N et Tempranillo N.
 7. Comunidad Autónoma de Aragón
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Garnacha Blanca B et Garnacha Peluda N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà: Garnacha Blanca B et Garnacha Peluda N.
 8. Comunidad Autónoma de Cataluña:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Chardonnay B, Garnacha Blanca B, Moscatel de Alejandría B, Riesling B, Sauvignon Blanco B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Mazuela, Sanso N, Merlot N, Monastrell, Morastrell N, Pinot Noir N, Trepát N.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà: Gewurztraminer B, Syrah N, Garnacha Tintorera N, et sono soppresse le varietà: Chardonnay B, Garnacha Blanca B, Moscatel de Alejandría B, Riesling B, Sauvignon Blanco B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Mazuela, Sanso N, Merlot N, Monastrell, Morastrell N, Pinot Noir N, Trepát N.
 16. Comunidad Autónoma de Andalucía:
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Macabeo B.
 17. Comunidad Autónoma de Canarias:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate, anziché «Moscatel, Moscatel de Málaga B» leggasi «Moscatel de Alejandría B».
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Castellana Negra N, e sono soppresse le varietà: Albillo B et Tintilla N.

In linea generale è opportuno sopprimere per tutte le Comunidades autónomas il nome di «Moscatel de Málaga» e sostituirlo con «Moscatel de Alejandría».

- VI. Al titolo I il punto «II. GRECIA» è modificato come segue le varietà sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
1. Evrou (Έβρου), Rodopis (Ροδόπης), Xanthis (Ξάνθης), Dramas (Δράμας), Serron (Σερρών):
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Italia B, Rozaki B (Ροζακί), Victoria B.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà: Italia B, Rozaki B (Ροζακί), Victoria B.
 5. Larissis (Λαρίσης):
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà: Rutilia B^(*).
- VII. Al titolo II, il punto «III. FRANCIA» è modificato come segue (le varietà sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
1. Dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Corse, Dordogne, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Isère, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var e Vaucluse:
 - alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà: Danuta B, Exalta B, Madina B, Ora B, Sulima B.
 - alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppresso l'asterisco per le varietà: Alvina N, Carla N, e sono soppresse le varietà: Danuta B, Exalta B, Madina B, Ora B, Sulima B.

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1997 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

VIII. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81:

- la nota ⁽¹⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽¹⁾ Raccomandata esclusivamente nella regione di produzione determinata di Württemberg.
 - la nota ⁽²⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽²⁾ Raccomandata o autorizzata esclusivamente nel settore Badische Bergstraße/Kraichgau della regione di produzione determinata del Baden e nella regione di produzione determinata del Württemberg.
 - la nota ⁽³⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽³⁾ Raccomandata esclusivamente nel settore Bodensee della regione di produzione determinata del Baden.
 - la nota ⁽⁴⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽⁴⁾ Raccomandata nel Regierungsbezirk Freiburg, ad eccezione del settore Bodensee della regione di produzione determinata del Baden.
 - la nota ⁽⁵⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽⁵⁾ Raccomandata esclusivamente nel settore Tauberfranken della regione di produzione determinata del Baden e nel settore Kocher-Jagst-Tauber della regione di produzione determinata del Württemberg.
 - la nota ⁽⁶⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽⁶⁾ Raccomandata nel Regierungsbezirk Stuttgart, ad eccezione del settore Tauberfranken della regione di produzione determinata del Baden.
 - la nota ⁽⁷⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽⁷⁾ Raccomandata o autorizzata esclusivamente nel settore Bodensee della regione di produzione determinata del Baden e nel settore Württembergischer Bodensee della regione di produzione determinata del Württemberg.
 - la nota ⁽⁸⁾ è sostituita dal testo seguente:
 - ⁽⁸⁾ Raccomandata nel Regierungsbezirk Tübingen, ad eccezione del settore Bodensee della regione di produzione determinata del Baden.
 - la nota ⁽³²⁾ è soppressa.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1722/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1672/97 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1691/97⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1672/97, modificato dal regolamento (CE) n. 1691/97, ai dati di cui la Commissione ha cono-

scenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1672/97 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	34,40 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	32,86 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	34,40 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	32,86 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3740
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	37,40
1701 99 10 9910	37,07
1701 99 10 9950	37,07
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3740

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1997****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,29	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,10	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1724/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1997****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,192 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1725/97 DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 1997****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	131,29	1 821,41	258,82	985,60	40 733,38	21 863,85
		b)	778,63	871,17	96,74	253 415,96	291,53	26 274,15
		c)	1 128,99	5 343,91	88,83			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	38,50	534,12	75,90	289,02	11 944,82	6 411,44
		b)	228,33	255,47	28,37	74 312,70	85,49	7 704,74
		c)	331,07	1 567,07	26,05			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	76,64	1 063,24	151,09	575,34	23 777,94	12 762,94
		b)	454,52	508,54	56,47	147 930,53	170,18	15 337,43
		c)	659,04	3 119,49	51,85			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	48,53	673,27	95,67	364,32	15 056,68	8 081,75
		b)	287,81	322,02	35,76	93 672,61	107,76	9 711,97
		c)	417,32	1 975,32	32,83			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 052,14	149,51	569,34	23 529,74	12 629,71
		b)	449,78	503,23	55,88	146 386,37	168,40	15 177,33
		c)	652,16	3 086,92	51,31			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	91,88	1 274,67	181,13	689,75	28 506,23	15 300,87
		b)	544,91	609,67	67,70	177 346,78	204,02	18 387,30
		c)	790,09	3 739,80	62,16			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	22,43	311,18	44,22	168,38	6 959,02	3 735,29
		b)	133,02	148,83	16,53	43 294,39	49,81	4 488,76
		c)	192,88	912,97	15,18			
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 469,87	208,87	795,37	32 871,52	17 643,96
		b)	628,35	703,03	78,07	204 504,69	235,27	21 203,03
		c)	911,08	4 312,49	71,68			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	49,40	685,34	97,39	370,85	15 326,60	8 226,63
		b)	292,97	327,79	36,40	95 351,88	109,69	9 886,08
		c)	424,80	2 010,73	33,42			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	87,89	1 219,32	173,27	659,80	27 268,31	14 636,41
		b)	521,24	583,19	64,76	169 645,28	195,16	17 588,81
		c)	755,78	3 577,40	59,46			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	302,71	43,02	163,80	6 769,76	3 633,71
		b)	129,41	144,79	16,08	42 116,96	48,45	4 366,68
		c)	187,63	888,14	14,76			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	37,45	519,55	73,83	281,14	11 619,05	6 236,59
		b)	222,10	248,50	27,59	72 285,99	83,16	7 494,61
		c)	322,04	1 524,33	25,34			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	149,40	2 072,66	294,53	1 121,56	46 352,10	24 879,73
		b)	886,03	991,34	110,08	288 371,88	331,75	29 898,38
		c)	1 284,72	6 081,04	101,08			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	295,17	4 094,95	581,90	2 215,86	91 577,97	49 154,96
		b)	1 750,54	1 958,59	217,49	569 737,13	655,43	59 070,31
		c)	2 538,22	12 014,33	199,70			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	296,61 1 759,08 2 550,60	4 114,93 1 968,15 12 072,95	584,73 218,55 200,67	2 226,67 572 516,62	92 024,74 658,63	49 394,76 59 358,48
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	137,44 815,10 1 181,87	1 906,73 911,98 5 594,23	270,95 101,27 92,99	1 031,77 265 286,69	42 641,45 305,19	22 888,02 27 504,91
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 550,54 798,26	1 287,85 615,97 3 778,47	183,00 68,40 62,81	696,88 179 180,47	28 800,97 206,13	15 459,07 18 577,42
1.190	Carciofi 0709 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	442,21 2 622,58 3 802,64	6 134,87 2 934,27 17 999,32	871,77 325,83 299,18	3 319,70 853 553,74	137 197,86 981,94	73 641,67 88 496,39
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	272,45 1 615,80 2 342,85	3 779,75 1 807,83 11 089,56	537,11 200,75 184,33	2 045,30 525 882,99	84 528,97 604,98	45 371,37 54 523,51
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	76,44 453,34 657,32	1 060,47 507,22 3 111,34	150,69 56,32 51,72	573,84 147 544,49	23 715,89 169,74	12 729,63 15 297,40
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	60,11 356,49 516,90	833,92 398,86 2 446,66	118,50 44,29 40,67	451,25 116 024,32	18 649,43 133,48	10 010,18 12 029,39
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	544,29 3 227,98 4 680,45	7 551,04 3 611,62 22 154,29	1 073,01 401,04 368,25	4 086,02 1 050 588,56	168 868,69 1 208,61	90 641,16 108 924,95
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	88,64 525,69 762,23	1 229,72 588,17 3 607,92	174,74 65,31 59,97	665,43 171 092,93	27 501,00 196,83	14 761,31 17 738,90
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 436,20 632,47	1 020,37 488,04 2 993,71	145,00 54,19 49,76	552,14 141 966,21	22 819,26 163,32	12 248,36 14 719,05
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	82,40 488,68 708,57	1 143,15 546,76 3 353,94	162,44 60,71 55,75	618,58 159 048,48	25 565,01 182,97	13 722,15 16 490,14
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	159,46 945,70 1 371,23	2 212,22 1 058,09 6 490,52	314,36 117,49 107,88	1 197,08 307 789,69	49 473,26 354,09	26 555,03 31 911,61
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	93,10 552,14 800,58	1 291,59 617,76 3 789,46	183,54 68,60 62,99	698,91 179 701,62	28 884,74 206,73	15 504,04 18 631,45

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	163,46 969,42 1 405,62	2 267,71 1 084,63 6 653,33	322,24 120,44 110,59	1 227,11 315 510,49	50 714,28 362,97	27 221,16 32 712,11
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	118,29 701,53 1 017,20	1 641,06 784,91 4 814,77	233,20 87,16 80,03	888,01 228 323,36	36 700,06 262,67	19 698,95 23 672,55
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 42 0805 10 51 0805 10 37	a) b) c)	17,65 104,68 151,78	244,86 117,12 718,41	34,80 13,00 11,94	132,50 34 068,03	5 476,00 39,19	2 939,27 3 532,17
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 44 0805 10 55 0805 10 38	a) b) c)	48,56 287,99 417,58	673,68 322,22 1 976,54	95,73 35,78 32,85	364,54 93 730,51	15 065,98 107,83	8 086,75 9 717,97
2.60.3	— altre 0805 10 39 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	29,19 173,11 251,01	404,96 193,69 1 188,12	57,54 21,51 19,75	219,13 56 342,54	9 056,34 64,82	4 861,04 5 841,59
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agru- mi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 21	a) b) c)	96,14 570,17 826,73	1 333,77 637,93 3 913,20	189,53 70,84 65,04	721,73 185 569,43	29 827,92 213,48	16 010,29 19 239,83
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 23	a) b) c)	86,96 515,73 747,78	1 206,41 577,02 3 539,54	171,43 64,07 58,83	652,81 167 850,19	26 979,77 193,10	14 481,54 17 402,70
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 25	a) b) c)	69,76 413,72 599,88	967,79 462,89 2 839,45	137,52 51,40 47,20	523,69 134 650,75	21 643,39 154,90	11 617,20 13 960,58
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	65,06 385,85 559,46	902,59 431,70 2 648,14	128,26 47,94 44,02	488,41 125 578,81	20 185,19 144,47	10 834,51 13 020,00
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	125,75 745,78 1 081,35	1 744,55 834,41 5 118,41	247,90 92,65 85,08	944,01 242 722,65	39 014,57 279,23	20 941,27 25 165,47

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a)	183,50	2 545,73	361,75	1 377,55	56 931,79	30 558,44
		b)	1 088,27	1 217,61	135,21	354 191,70	407,47	36 722,57
		c)	1 577,95	7 469,02	124,15			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 173,21	16 276,18	2 312,85	8 807,37	363 994,27	195 375,83
		b)	6 957,86	7 784,80	864,44	2 264 529,94	2 605,15	234 786,30
		c)	10 088,64	47 753,28	793,75			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a)	290,27	4 026,97	572,24	2 179,08	90 057,72	48 338,95
		b)	1 721,48	1 926,08	213,88	560 279,15	644,55	58 089,70
		c)	2 496,08	11 814,89	196,39			
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a)	123,46	1 712,79	243,39	926,82	38 304,08	20 559,92
		b)	732,19	819,22	90,97	238 302,49	274,15	24 707,19
		c)	1 061,65	5 025,20	83,53			
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	172,22	2 389,24	339,51	1 292,87	53 432,12	28 679,97
		b)	1 021,37	1 142,76	126,89	332 419,04	382,42	34 465,18
		c)	1 480,95	7 009,89	116,52			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	346,08	4 801,24	682,26	2 598,05	107 373,05	57 633,05
		b)	2 052,47	2 296,40	255,00	668 003,62	768,48	69 258,57
		c)	2 976,00	14 086,53	234,14			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	391,42	5 430,25	771,64	2 938,42	121 440,01	65 183,56
		b)	2 321,36	2 597,26	288,40	755 518,88	869,16	78 332,14
		c)	3 365,89	15 932,01	264,82			

REGOLAMENTO (CE) N. 1726/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1997****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 3 settembre 1997, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (†) (‡)	ACP Bangladesh (†) (‡) (¶)	Basmati India e Pakistan (¶)	Egitto (¶)
1006 10 21	(7)	130,91		202,88
1006 10 23	(7)	130,91		202,88
1006 10 25	(7)	130,91		202,88
1006 10 27	(7)	130,91		202,88
1006 10 92	(7)	130,91		202,88
1006 10 94	(7)	130,91		202,88
1006 10 96	(7)	130,91		202,88
1006 10 98	(7)	130,91		202,88
1006 20 11	298,99	145,16		224,24
1006 20 13	298,99	145,16		224,24
1006 20 15	298,99	145,16		224,24
1006 20 17	225,79	108,56	0	169,34
1006 20 92	298,99	145,16		224,24
1006 20 94	298,99	145,16		224,24
1006 20 96	298,99	145,16		224,24
1006 20 98	225,79	108,56	0	169,34
1006 30 21	525,46	247,82		394,10
1006 30 23	525,46	247,82		394,10
1006 30 25	525,46	247,82		394,10
1006 30 27	(7)	251,59		399,75
1006 30 42	525,46	247,82		394,10
1006 30 44	525,46	247,82		394,10
1006 30 46	525,46	247,82		394,10
1006 30 48	(7)	251,59		399,75
1006 30 61	525,46	247,82		394,10
1006 30 63	525,46	247,82		394,10
1006 30 65	525,46	247,82		394,10
1006 30 67	(7)	251,59		399,75
1006 30 92	525,46	247,82		394,10
1006 30 94	525,46	247,82		394,10
1006 30 96	525,46	247,82		394,10
1006 30 98	(7)	251,59		399,75
1006 40 00	(7)	78,38		123,00

(†) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(‡) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(§) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(¶) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(*) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(†) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(‡) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(§) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	225,79	533,00	298,99	525,46	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	374,42	314,07	327,90	364,85	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	300,19	337,14	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,71	27,71	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	65,0
	999	65,0
0805 30 30	388	68,4
	524	59,7
	528	54,6
	600	62,5
	999	61,3
0806 10 40	052	86,8
	400	182,8
	624	156,4
	999	142,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	67,3
	400	56,5
	512	26,1
	528	56,4
	804	84,7
	999	58,2
0808 20 57	052	95,9
	064	62,4
	388	41,1
	528	37,6
0809 40 30	999	59,3
	052	47,2
	064	52,9
	066	57,4
	068	68,6
	093	47,5
	400	97,8
	624	187,6
999	79,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. I. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1728/97 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 1997
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1636/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 225 del 15. 8. 1997, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	9	10	11	12	1	2
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	-1,30	-2,60	-3,90	-5,20	-6,50
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	-1,30	-2,60	-3,90	-5,20	-6,50
1107 20 00 9000	0	-1,52	-3,04	-4,56	-6,08	-7,60

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	3	4	5	6	7	8
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	-7,80	-9,10	-10,40	-11,70	-13,00	-14,30
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	-7,80	-9,10	-10,40	-11,70	-13,00	-14,30
1107 20 00 9000	-9,12	-10,64	-12,16	-13,68	-15,20	-16,72

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

(Convenzioni firmate tra gli Stati membri)

Informazione concernente la Convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990

La Convenzione sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 ⁽¹⁾, è entrata in vigore conformemente al suo articolo 22, paragrafo 3, il 1° settembre 1997.

⁽¹⁾ GU C 254 del 19. 8. 1997.

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio⁽²⁾, e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica solo alle importazioni di pelli di animali non nati ed allevati in cattività originari dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione;

considerando che tale elenco è stato redatto in base alle informazioni richieste dalla Commissione ai paesi che rientrano nell'area di distribuzione nota delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/91;

considerando che un accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli è stato inviato al Consiglio; che è opportuno astenersi dall'effettuare interventi che potrebbero pregiudicare le finalità e gli obiettivi dell'accordo; che l'elenco comprende pertanto i paesi che hanno siglato l'accordo;

considerando, inter alia, che in attesa che altri paesi terzi sigolino l'accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli o in presenza di una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del

regolamento (CEE) n. 3254/91, la presente decisione ha unicamente carattere transitorio; che l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere immediatamente aggiornato a seconda delle nuove circostanze in modo da non ostacolare il commercio di pelli e di merci da esse derivate;

considerando che il comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91, consultato mediante procedura scritta il 20 dicembre 1996, non ha espresso parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione che specifica l'elenco dei paesi di origine autorizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi che rispettano almeno una delle condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91, e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione è riportato in allegato alla presente decisione, assieme alle specie in questione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 2.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e delle specie di cui all'articolo 1

Paese	Specie
Belize	<i>Procyon lotor</i>
Bulgaria	<i>Canis lupus</i>
Canada	<i>Canis latrans</i> <i>Canis lupus</i> <i>Castor canadensis</i> <i>Felis rufus</i> <i>Lutra canadensis</i> <i>Lynx canadensis</i> <i>Martes americana</i> <i>Martes pennanti</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i> <i>Procyon lotor</i> <i>Taxidea taxus</i>
Cina, Repubblica popolare di	<i>Canis lupus</i> <i>Martes zibellina</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i>
Repubblica ceca	<i>Canis lupus</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i>
El Salvador	<i>Procyon lotor</i>
Groenlandia	<i>Canis lupus</i>
Ungheria	<i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i>
Giordania	<i>Canis lupus</i>
Corea, Repubblica di	<i>Martes zibellina</i> <i>Canis lupus</i>
Libano	<i>Canis lupus</i>
Messico	<i>Canis lupus</i> <i>Canis latrans</i> <i>Castor canadensis</i> <i>Felis rufus</i> <i>Ondatra zibethicus</i> <i>Procyon lotor</i> <i>Taxidea taxus</i>
Moldova	<i>Canis lupus</i> <i>Mustela erminea</i>
Nicaragua	<i>Procyon lotor</i>

Paese	Specie
Norvegia	<i>Canis lupus</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i>
Pakistan	<i>Canis lupus</i> <i>Mustela erminea</i>
Panama	<i>Procyon lotor</i>
Polonia	<i>Canis lupus</i> <i>Martes zibellina</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i>
Romania	<i>Canis lupus</i>
Federazione russa	<i>Canis lupus</i> <i>Martes zibellina</i> <i>Mustela erminea</i> <i>Ondatra zibethicus</i> <i>Procyon lotor</i>
Slovacchia	<i>Canis lupus</i> <i>Martes zibellina</i> <i>Mustela erminea</i>
Slovenia	<i>Canis lupus</i> <i>Ondatra zibethicus</i>
Turchia	<i>Canis lupus</i>

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/97

del 2 maggio 1997

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 68/95 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 1441/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾, deve essere incorporato nell'accordo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽³⁾, deve essere incorporato nell'accordo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1798/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾, deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

I trattini seguenti sono aggiunti nel punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo:

- **395 R 1441:** Regolamento (CE) n. 1441/95 della Commissione, del 26 giugno 1995 (GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 22).
- **395 R 1442:** Regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995 (GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 26).
- **395 R 1798:** Regolamento (CE) n. 1798/95 della Commissione, del 25 luglio 1995 (GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 20).»

⁽¹⁾ GU L 57 del 7. 3. 1996, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 20.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1441/95, (CE) n. 1442/95 e (CE) n. 1798/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 22/97****del 30 aprile 1997****che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/94 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato VII dell'accordo, al punto 1 a) (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è inserito il trattino seguente:

«— **395 L 0043:** Direttiva 95/43/CE della Commissione del 20 luglio 1995 (GU L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21).»

Articolo 2

Nell'allegato VII dell'accordo, al punto 1 a) (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), gli adattamenti b) e c) vanno modificati come segue:

- i) il testo dell'adattamento b) a) dev'essere soppresso;
- ii) all'adattamento b) b), la dicitura «In Austria», compresa la relativa disposizione, dev'essere soppressa;
- iii) all'adattamento b) d), la dicitura «In Austria», compresa la relativa disposizione, dev'essere soppressa;
- iv) all'adattamento c), i termini «Direttiva 94/38/CE della Commissione» vanno sostituiti da «Direttiva 95/43/CE della Commissione».

Articolo 3

I testi della direttiva 95/43/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ GU L 339 del 29. 12. 1994, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 23/97
del 30 aprile 1997
che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 28/95 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che, tra il 5 dicembre 1995 e il 4 dicembre 1996, sono stati adottati otto nuovi atti comunitari nel settore dei trasporti per via navigabile considerati rilevanti ai fini dello Spazio economico europeo; che, per ragioni pratiche, essi dovrebbero essere trattati nell'ambito di un'unica decisione del Comitato misto SEE;

considerando che gli atti comunitari rilevanti nel settore dei trasporti per via navigabile considerati devono essere incorporati nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo deve essere modificato come specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2819/95, (CE) n. 1356/96, (CE) n. 2254/96 e (CE) n. 2255/96 del Consiglio e dei regolamenti (CE) n. 2310/96 e (CE) n. 2326/96 della Commissione, nonché delle direttive 96/50/CE e 96/75/CE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

Ai fini dell'accordo, le date riguardanti l'entrata in vigore o l'applicazione degli atti contenuti nell'allegato alla presente decisione vanno lette come segue:

- qualora la data di entrata in vigore o di applicazione degli atti preceda la data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore di quest'ultima;
- qualora la data di entrata in vigore o di applicazione dell'atto sia successiva alla data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore o di applicazione dell'atto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ GU L 231 del 28. 9. 1995, pag. 59.

ALLEGATO

alla decisione n. 23/97 del Comitato misto SEE

L'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE dev'essere modificato come segue:

A. Capitolo I. TRASPORTI INTERNI

Al punto 11 [regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio] è aggiunto il trattino seguente:

- ← **396 R 2255**: Regolamento (CE) n. 2255/96 del Consiglio, del 19 novembre 1996 (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 3).*

B. Capitolo IV: TRASPORTI IDROVIE INTERNE

1. Dopo il punto 43 a) [regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio] è aggiunto il punto seguente:

- 43b) **396 R 1356**: Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU L 175 del 13. 7. 1996, pag. 7).*

2. Al punto 44 [regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

- ← **395 R 2819**: Regolamento (CE) n. 2819/95 del Consiglio, del 5 dicembre 1995 (GU L 292 del 7. 12. 1995, pag. 7)
- **396 R 2254**: Regolamento (CE) n. 2254/96 del Consiglio, del 19 novembre 1996 (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 1)
- **396 R 2310**: Regolamento (CE) n. 2310/96 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 313 del 3. 12. 1996, pag. 8).*

3. Dopo il punto 44 [regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio] è aggiunto il punto seguente:

- 44a) **396 R 2326**: Regolamento (CE) n. 2326/96 della Commissione, del 4 dicembre 1996, che assegna, per l'esercizio 1996, il contributo comunitario e quello degli Stati membri interessati ai fondi di demolizione previsti dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 316 del 5. 12. 1996, pag. 13).*

4. Dopo il punto 45 [regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:

- 45a) **396 L 0075**: Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 12).*

5. Dopo il punto 46 a) [direttiva 91/672/CEE del Consiglio] è aggiunto il punto seguente:

- 46b) **396 L 0050**: Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità (GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 31).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All'allegato I, i termini "modello dell'Unione europea" vanno cancellati per quanto riguarda i certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna rilasciati dagli Stati EFTA.*

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/97

del 6 maggio 1997

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 17/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996; che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo;

considerando che la direttiva 96/53/CE abroga, con effetto al 17 settembre 1997, la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali⁽³⁾, e le successive modifiche, nonché la direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali⁽⁴⁾, incorporate nell'accordo, e che devono essere soppresse nell'ambito dell'accordo con effetto alla medesima data,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 15 (direttiva 86/364/CEE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

- «15 a) **396 L 0053:** Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 59).»

Articolo 2

Il testo del punto 14 (direttiva 85/3/CEE del Consiglio) e il testo del punto 15 (direttiva 86/364/CEE del Consiglio) sono soppressi con effetto al 17 settembre 1997.

Articolo 3

I testi della direttiva 96/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 7 maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

(¹) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(²) GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 59.

(³) GU L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

(⁴) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/97

del 30 aprile 1997

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 9/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 37 (direttiva 91/440/CEE del Consiglio) è inserito il nuovo punto seguente:

- 37 a) **396 L 0048:** Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 6), la cui "errata corrige" figura nella versione inglese della GU L 262 del 16. 10. 1996, pag. 18.»

Articolo 2

I testi della direttiva 96/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 6.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 26/97
del 30 aprile 1997
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/96 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che la decisione 96/703/CE della Commissione, del 26 novembre 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi ⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 2 e) k. (decisione 96/467/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

- 2 e)l. **396 D 0703**: Decisione 96/703/CE della Commissione, del 26 novembre 1996, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi (GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della decisione 96/703/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 34.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 27/97
del 30 aprile 1997
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/96 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo;

considerando che la direttiva 96/61/CE abroga, undici anni dopo l'entrata in vigore, la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali⁽³⁾, incorporata nell'accordo, e che dev'essere abrogata nel quadro dell'accordo con effetto alla medesima data,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo, dopo il punto 2 f) [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio] è inserito il punto seguente:

- 2 g) **396 L 0061:** Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26).•

Articolo 2

Il testo del punto 16 (direttiva 84/360/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto al 30 ottobre 2007.

Articolo 3

I testi della direttiva 96/61/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ GU L 100 del 17. 4. 1997, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 28/97
del 30 aprile 1997
che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 20/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo, il punto 22 (direttiva 76/403/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

- «22. **396 L 0059:** Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24. 9. 1996, pag. 31).»

Articolo 2

I testi della direttiva 96/59/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 243 del 24. 9. 1996, pag. 31.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/97

del 12 giugno 1997

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 21/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo;

considerando che la raccomandazione 95/216/CE della Commissione, dell'8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti⁽³⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nell'allegato II dell'accordo, al capitolo III, dopo il punto 4 (direttiva 86/663/CEE del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

«5. **395 L 0016:** Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7. 9. 1995, pag. 1).»

2. Dopo il punto 5 (direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono inseriti la nuova voce e il nuovo punto seguenti:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO NOTA

Le Parti contraenti prendono nota del contenuto dei seguenti atti:

6. **395 X 0216:** raccomandazione 95/216/CE della Commissione, dell'8 giugno 1995, sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (GU L 134 del 20. 6. 1995, pag. 37).»

Articolo 2

I testi della direttiva 95/16/CE e della raccomandazione 95/216/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

(1) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 213 del 7. 9. 1995, pag. 1.

(3) GU L 134 del 20. 6. 1995, pag. 37.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/97

del 12 giugno 1997

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 21/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾, deve essere incorporato nell'accordo;

considerando che il regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽³⁾, deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

I trattini seguenti sono aggiunti nel punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo:

- 395 R 2796: Regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione, del 4 dicembre 1995 (GU L 290 del 5. 12. 1995, pag. 1).
- 395 R 2804: Regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995 (GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 8).*

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2796/95 e (CE) n. 2804/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 290 del 5. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 8.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/97

del 12 giugno 1997

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 21/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 281/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾, deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è inserito nel punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo:

«— **396 R 0281:** Regolamento (CE) n. 281/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996 (GU L 37 del 15. 2. 1996, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 281/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

(¹) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.
(²) GU L 37 del 15. 2. 1996, pag. 9.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/97

del 12 giugno 1997

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 21/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 282/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾, deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è inserito nel punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo:

«— **396 R 0282:** Regolamento (CE) n. 282/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996 (GU L 37 del 15. 2. 1996, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 282/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

⁽¹⁾ Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 37 del 15. 2. 1996, pag. 12.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 150 del 7 giugno 1997)

A pagina 16, allegato I:

anziché: •SC "Cama", Mr. Dariusz Zuk, PL-21-004 Krasienin•,

leggi: •SC "Bed", Mr. Dariusz Zuk, PL-21-004 Krasienin•.
